

## proposta di legge n. 74

a iniziativa dei Consiglieri Biancani, Giacinti, Micucci, Giancarli, Rapa

*presentata in data 21 luglio 2016*

---

MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 8 OTTOBRE 2009, N. 22 “INTERVENTI DELLA REGIONE PER IL RIAVVIO DELLE ATTIVITA’ EDILIZIE AL FINE DI FRONTEGGIARE LA CRISI ECONOMICA, DIFENDERE L’OCCUPAZIONE, MIGLIORARE LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI E PROMUOVERE TECNICHE DI EDILIZIA SOSTENIBILE

---

Signori Consiglieri,

la proposta di legge in esame è unicamente finalizzata a prorogare di altri due anni la validità della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (c.d. Piano casa regionale) che contiene, come è noto, una serie di misure finalizzate a fronteggiare il perdurare della crisi economica congiunturale che ha colpito, anche nella nostra regione, il settore edilizio.

Più precisamente, l'obiettivo primario della suddetta disciplina regionale, come risulta espressamente dal titolo stesso della legge, era duplice, da un lato l'esigenza di riavviare l'attività edilizia marchigiana fortemente compromessa e dall'altro quello di recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio esistente, introducendo premialità volumetriche legate al miglioramento energetico, strutturale ed architettonico degli edifici.

Si evidenzia, a tale proposito, che il Piano casa marchigiano durante i suoi sette anni di attuazione ha dimostrato di rispondere sia ai bisogni dei cittadini, permettendo di adeguare le abitazioni alle esigenze delle famiglie e quindi contrastando l'abusivismo, sia alle esigenze delle imprese operanti nel settore, offrendo alle medesime nuove opportunità di occupazione e sviluppo.

La proposta di legge si compone di due articoli.

L'articolo 1 contiene la proroga del termine di scadenza del "Piano casa regionale", attualmente fissato al 31 dicembre 2016, precedendo che le domande e gli strumenti urbanistici privati possano essere presentati al Comune territorialmente competente non oltre il 31 dicembre 2018.

L'articolo 2 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

**Art. 1**

*(Modifica all'articolo 9 della l.r. 22/2009)*

1. Al comma 2 dell'articolo 9 della legge regionale 8 ottobre 2009, n. 22 (Interventi della Regione per il riavvio delle attività edilizie al fine di fronteggiare la crisi economica, difendere l'occupazione, migliorare la sicurezza degli edifici e promuovere tecniche di edilizia sostenibile), come da ultimo modificato dall'articolo 37 della l.r. 33/2014, le parole: "non oltre il 31 dicembre 2016" sono sostituite dalle seguenti: "non oltre il 31 dicembre 2018".

**Art. 2**

*(Invarianza finanziaria)*

1. Da questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.